

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12252

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 29 e 30 marzo 2012, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la Legge n. 165 del 27 settembre 2007 recante norme in tema di "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca";
- visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, recante norme in materia di "Riordino degli enti di ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- visto lo Statuto dell'INFN emanato con disposizione del Presidente dell'INFN n. 14326 del 14 marzo 2011, con la quale venivano recepite le osservazioni formulate dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca sulla bozza di Statuto adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 11586 del 30 settembre 2010 e avviate le procedure per la pubblicazione dello Statuto entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- ritenuto di apportare perfezionamenti al vigente Statuto dell'Istituto;
- viste le osservazioni pervenute sulla bozza di Statuto resa disponibile ai componenti del Consiglio Direttivo;
- vista la relazione illustrativa delle modifiche da introdurre, relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- ritenuto che l'insieme delle modifiche da introdurre appena ricordate richiede che venga aggiornato il testo dello Statuto dell'INFN;
- visto lo schema di Statuto allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- visto l'articolo 12, comma 4, lettera f) dello Statuto dell'INFN;
- su proposta della Giunta Esecutiva;

(16-3/14)
(29-4/15)

- il giorno 30 marzo 2012 con n. 33 voti favorevoli;
- visto il risultato della votazione

DELIBERA

1) Di integrare e modificare il vigente Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel testo allegato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riformulando come segue i seguenti articoli:

- All'articolo 3, comma 1 – Il Personale – è soppressa la seguente parte finale del comma:
"1 – ".....omissis Con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, Incarichi di ricerca scientifica e tecnologica di particolare rilevanza possono essere conferiti a personale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale.";
- articolo 10, comma 4 – Il Presidente:
"4 – Il Presidente dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.";
- articolo 12, comma 3 – Il Consiglio Direttivo (composizione ed attribuzioni):
"3 – I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g), e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.";
- articolo 12, comma 4, lettera c) – Il Consiglio Direttivo (composizione ed attribuzioni):
"c) – Istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati";
- articolo 14, comma 3 – La Giunta Esecutiva (composizione ed attribuzioni):
"3 – ".....omissis Il mandato dei componenti della Giunta Esecutiva è di quattro anni, e può essere ricoperto per non più di due volte.";
- all'articolo 16, comma 2 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:
"2 – Il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni.";
- articolo 16, comma 3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:
"3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed assiste, ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.";
- articolo 16, comma 4 – Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- "4 - L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 20/1994.";
- articolo 17, comma 4 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali:

"4 - I componenti di Commissione rimangono in carica per quattro anni e possono ricoprire l'incarico presso la stessa Commissione o presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati;"
 - articolo 17, comma 7 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali:

"7 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria. Alle riunioni possono assistere uno o più membri della Giunta Esecutiva.";
 - articolo 17, comma 9 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali:

"9 - I Presidenti delle Commissioni trasmettono alla Giunta Esecutiva relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.";
 - articolo 18, comma 2 - Il Consiglio Tecnico-Scientifico:

"2 - ".....omissis ; la durata del mandato è di quattro anni e può essere ricoperto per non più di due volte.";
 - articolo 19, comma 2, lettera a) - Le Strutture:

"a) - Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca ed alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.";
 - articolo 19, comma 2, lettera d) - Le Strutture:

"d) - L'Amministrazione Centrale, coordinata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'articolo 29, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali, cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza sulla base delle direttive della Giunta Esecutiva.";
 - articolo 21, comma 2 - I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali:

"2 - I Direttori delle Sezioni sono scelti fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca scientifica dell'Istituto. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica dell'Istituto.";
 - articolo 21, comma 3 - I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali:

"3 - I Direttori dei Laboratori Nazionali sono scelti fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori

associati. Per la direzione dei Laboratori Nazionali, possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività scientifica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali;
- siano professori ordinari in Università straniere;
- siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.”;

- articolo 21, comma 4 – I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali:

“4 – Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.”;

- articolo 21, comma 5 – I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali:

“5 – I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale.”;

- articolo 22, comma 2 – I Direttori dei Centri Nazionali:

“2 – Essi sono scelti fra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologici dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati. Possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività di ricerca scientifica o tecnologica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali;
- siano professori ordinari in Università straniere.”;

- articolo 22, comma 3 – I Direttori dei Centri Nazionali:

“3 – Il Direttore dura in carica quattro anni e può ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.”;

- articolo 23, comma 1 – I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali (attribuzioni):

“1 – “.....omissis;”

- h) può conferire deleghe per alcune attività gestionali di competenza della propria Struttura.”;

2. La presente Deliberazione verrà inviata a cura del Presidente dell'Istituto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213, e della Legge del 9 maggio 1989, n. 168.

3. Le modifiche e le integrazioni allo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di cui al precedente numero 1) divengono efficaci, in assenza di formali osservazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della presente deliberazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009.

4. Di incaricare il Presidente a dare comunicazione, con propria disposizione, della efficacia dello Statuto aggiornato di cui alla presente deliberazione, nonché a procedere alla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

STATUTO

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)

Legenda:

testo in vigore più:

- le soppressioni (barrate);
- le integrazioni proposte (in carattere grassetto).

Direzione Affari Generali e Ordinamento
Ufficio Ordinamento

29 marzo 2012

CAPO I

I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La Natura Giuridica

- 1 - L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con sede in Frascati (Roma), è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Articolo 2
La Missione

- 1 - L'Istituto promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa (art.2, comma 1, D. Lgs. 213/2009) nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989 n. 168, dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, adottata dall'Istituto nel dicembre 2005.
- 2 - L'Istituto nel perseguimento della propria missione si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università, regolata da apposite convenzioni.
- 3 - L'Istituto altresì:
 - a) promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
 - b) partecipa ad organismi scientifici e tecnici dell'Unione Europea, contribuendo alla formazione dell'area Europea della Ricerca, o di altri Paesi o comunque a carattere internazionale, operanti nell'ambito dei settori di sua competenza;
 - c) stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti;
 - d) promuove, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare degli artt. 18 e 23 del D.Lgs. 127/2003, la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, la prestazione di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;
 - e) favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
 - f) promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi.

Articolo 3
Il Personale

- 1 - Per assolvere ai propri fini istituzionali l'Istituto si avvale di proprio personale, nonché di personale dipendente di Università, Istituti di istruzione universitaria, Istituzioni di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica attribuito secondo le modalità di cui al Regolamento del Personale, previo assenso degli enti da cui il personale dipende. ~~Con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, incarichi di ricerca scientifica e tecnologica di particolare rilevanza possono essere conferiti a personale già dipendente di Università e Istituzioni di ricerca di rilevanza internazionale.~~
- 2 - Possono essere previste altre forme di associazione alle attività dell'Istituto secondo modalità di cui al Regolamento del Personale.
- 3 - Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09, in coerenza con il Piano Triennale di Attività, determina, sentite le organizzazioni sindacali, la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno di personale assoggettate alle procedure di approvazione previste dalla legge.
- 4 - L'Istituto assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Articolo 4
La Programmazione

- 1 - Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa, il Consiglio Direttivo adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, ed elabora un Documento di Visione Strategica Decennale. Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e approvazione previste dall'art. 5 del D.Lgs. 213/09.
- 2 - L'Istituto basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 17. Nella pianificazione delle iniziative con maggiore impatto economico l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 18.
- 3 - I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali e quelli di congruità sulle iniziative con maggiore impatto economico forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico, sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale.
- 4 - Attività che costituiscono obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto possono essere svolte come Progetti Strategici, vagliati da appositi Comitati.
- 5 - Attività relative allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale possono essere svolte come Progetti Speciali vagliati da appositi Comitati.

Articolo 5
Le Fonti di Finanziamento

- 1 - L'Istituto assolve ai propri compiti attraverso contributi ordinari e straordinari a carico del bilancio dello Stato.

- 2 - Nel bilancio dell'Istituto possono altresì affluire:
 - a) contributi da enti pubblici e privati, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
 - b) proventi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), c), d) ed e);
 - c) redditi del patrimonio;
 - d) lasciti e donazioni;
 - e) eventuali altre entrate.

- 3 - Le norme di amministrazione, finanza e contabilità sono definite in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Il Bilancio

- 1 - L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo di competenza e di cassa, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento.
- 2 - Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre ed è trasmesso agli Organi competenti.
- 3 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed è trasmesso agli Organi competenti.
- 4 - Il bilancio dell'Istituto è unico; la sua gestione si attua attraverso le Strutture di cui al Capo III, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.
- 5 - I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi, per gli adempimenti di competenza, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero dell'Economia e Finanze e alla Corte dei Conti.

Articolo 7

La Verifica della Realizzazione degli Obiettivi e della Corretta Gestione delle Risorse

- 1 - L'Istituto affida ad un apposito Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) la valutazione complessiva dei risultati scientifici e tecnologici conseguiti e dei piani di sviluppo futuri.
- 2 - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 138, lett. b) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286, l'Istituto fornisce i dati necessari all'ANVUR per le proprie valutazioni, avvalendosi di appositi Gruppi di Lavoro per la Valutazione.
- 3 - Il Comitato di Valutazione Internazionale è composto da cinque scienziati italiani e stranieri e da due esperti in rappresentanza della comunità economica e del mondo produttivo. Riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate. Il CVI è nominato dal Consiglio Direttivo. Il mandato dei componenti del Comitato ha una durata di quattro anni rinnovabile una sola volta.
- 4 - Il Presidente del Comitato di Valutazione Internazionale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto con proprio provvedimento; il suo mandato ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
- 5 - Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni di cui all'art. 14 e all'art. 74, co. 4, del D.gs. 150/2009 secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.

Articolo 8

Funzioni di indirizzo, gestione e controllo

- 1 - L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nel precedente articolo 4, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto delle direttive emanate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. A tal fine:
- a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13;
 - b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23. Il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29;
 - c) le funzioni valutative e di controllo sono affidate agli organismi di cui all'articolo 7 nonché ai meccanismi di referaggio delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto.

CAPO II

GLI ORGANI

Articolo 9

Gli Organi

1 - Sono Organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2 - Sono Organismi consultivi dell'Istituto:

- a) le Commissioni Scientifiche Nazionali;
- b) Il Consiglio Tecnico-Scientifico.

3 - Sono Organismi di Valutazione dell'Istituto:

- a) Comitato di Valutazione Internazionale;
- b) Organismo Indipendente di Valutazione.

4 - Le indennità di carica degli Organi di cui al precedente comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze. Per i componenti degli organismi consultivi nonché del Comitato di Valutazione Internazionale non è prevista alcuna indennità. Il Consiglio Direttivo stabilisce le indennità dei componenti dell' Organismo Indipendente di Valutazione.

5 - I componenti degli Organi di cui al precedente comma 1 sono assoggettati alla legislazione vigente in materia di incompatibilità e conflitto d'interesse. Ulteriori disposizioni, oltre che nel presente Statuto, possono essere previste nella disciplina regolamentare interna.

Articolo 10
Il Presidente

- 1 - Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale.
- 2 - Il Presidente è designato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto, con la procedura di cui all'articolo 11 ed è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
- 3 - Il Presidente è scelto fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale.
- 4 - Il Presidente dura in carica quattro anni e può ~~essere confermato una sola volta~~ **ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.**
- 5 - La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Rettore, Presidente di altro ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero.
- 6 - Il Presidente:
 - a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
 - b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;
 - c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività;
 - e) indice le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti dei ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27;
 - f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
 - g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
 - h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti;
 - i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.
- 7 - Il Presidente si avvale di un Ufficio posto alle sue dipendenze con compiti di Segreteria della Presidenza

e degli Organi Direttivi.

8 - Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Articolo 11

La procedura per la designazione del Presidente

- 1 - Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l'avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell'elezione.
- 2 - Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l'avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente.
- 3 - Il Presidente, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l'incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo.
- 4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l'elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne, del o dei candidati con minor numero di preferenze.
- 5 - Il Presidente provvede a comunicare l'esito della procedura di designazione al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo
(composizione ed attribuzioni)

- 1 - Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali e opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri scientifici delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dei pareri di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico.
- 2 - Fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto:
 - a) il Presidente;
 - b) i componenti della Giunta Esecutiva;
 - c) i Direttori delle Sezioni;
 - d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;
 - e) due Rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3;
 - f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica;
 - h) un Rappresentante eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o collaborazione tecnica.
- 3 - I rappresentanti di cui al comma 2 punto e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono **essere confermati una sola volta ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.**
- 4 - Il Consiglio Direttivo:
 - a) designa il Presidente;
 - b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge i vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e, ~~su proposta del Direttore interessato,~~ Gruppi Collegati;
 - d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;

- e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale di cui all'articolo 7, del Consiglio Tecnico-Scientifico di cui all'art. 18), dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali di cui all'articolo 24, dei Comitati tecnico scientifici dei Centri Nazionali di cui all'articolo 26;
- f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
- g) approva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 213/09, il documento di visione decennale, il piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale;
- h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni. Il documento è trasmesso al Ministero vigilante ai fini dell'approvazione.
- i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni;
- l) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi;
- m) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, ed al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente;
- n) delibera in materia di pianta organica e relative variazioni ed adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 213/09;
- o) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza sul lavoro;
- p) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. 213/2009);
- q) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i progetti strategici e quelli speciali;
- r) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali,

comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;

- s) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori;
- t) adotta regolamenti e disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
- u) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal MIUR;
- v) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente ed alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali;
- w) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi.
- z) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché gli adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

5 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui il presente Statuto non preveda altrimenti.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo
(funzionamento)

- 1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno in seduta ordinaria ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Esso viene inoltre convocato a seguito di richiesta di quattro componenti della Giunta Esecutiva o su istanza di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2 - Le votazioni del Consiglio Direttivo relative alla designazione del Presidente, alla elezione dei vice Presidenti, dei componenti la Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture, si svolgono a scrutinio segreto.
- 3 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui è diversamente disposto dal presente Statuto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
- 4 - Il Consiglio Direttivo può istituire, anche su proposta della Giunta Esecutiva, gruppi di lavoro su materie specifiche.

Articolo 14
La Giunta Esecutiva
(composizione ed attribuzioni)

- 1 - La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto.
- 2 - La Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzioni di vice Presidente.
- 3 - Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche o fra i dirigenti di ricerca dell'Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrativo e gestionali. Il mandato dei componenti della Giunta Esecutiva è di quattro anni rinnovabile ~~una sola volta~~ **e può essere ricoperto per non più di due volte.**
- 4 - La carica di componente della Giunta Esecutiva è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di dipartimento, Presidente di altro ente di ricerca o Direttore di Istituto di ricerca italiano o estero.
- 5 - La Giunta Esecutiva:
 - a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e i relativi atti;
 - b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;
 - c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo;
 - d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche;
 - e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale;
 - f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale;
 - g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei progetti strategici e speciali;
 - h) conferisce l'incarico di Direttore Generale e ne determina la retribuzione; approva il Disciplina Organizzativo dell'Amministrazione Centrale;

j) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;

l) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Articolo 15
La Giunta Esecutiva
(funzionamento)

- 1 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente in preparazione di ciascuna delle riunioni del Consiglio Direttivo o quando lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di tre dei suoi componenti.
- 2 - Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 3 - Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

- a) un revisore con funzioni di Presidente, designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelto tra il personale di ruolo del Ministero, iscritto al registro dei revisori contabili e nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca.
- b) due revisori effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e scelti tra il personale di ruolo del Ministero.

2 - **Il mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni.**

3 - Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa ed assiste, ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.

4 - L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 20/1994.

Articolo 17
Le Commissioni Scientifiche Nazionali

- 1 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali sono composte dal Presidente della Commissione e dai Coordinatori locali delle linee scientifiche di cui all'articolo 4.
- 2 - Per ogni Sezione o Laboratorio Nazionale il Coordinatore locale di cui all'articolo 25 è eletto, per ciascuna linea scientifica, con la procedura contenuta nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive.
- 3 - Il Presidente è eletto dalla Commissione Scientifica Nazionale secondo modalità definite nell'apposito Disciplinare per le Cariche Elettive.
- 4 - I componenti di Commissione rimangono in carica per quattro anni e possono essere ~~confermati per una sola volta~~ **ricoprire l'incarico presso la stessa Commissione o presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.**
- 5 - La carica di Presidente della Commissione è incompatibile con quella di:
 - a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto;
 - b) componente di altra Commissione Scientifica Nazionale;
 - c) Direttore di Centro Nazionale;
 - d) coordinatore locale;
 - e) coordinatore di progetto Speciale o Strategico.
- 6 - Le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali sono indette dal Presidente dell'Istituto su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse.
- 7 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria. Alle riunioni possono assistere ~~un membro~~ **uno o più membri** della Giunta Esecutiva.
- 8 - Le Commissioni Scientifiche Nazionali, nell'ambito della linea scientifica di competenza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, elaborano:
 - a) proposte di programmazione scientifica e relativi preventivi finanziari per la preparazione dei piani di sviluppo pluriennali dell'Istituto, tenendo conto anche delle necessità tecnico-finanziarie e di risorse umane degli esperimenti già in corso;
 - b) pareri sugli aspetti scientifici e tecnologici, e valutazioni sugli aspetti finanziari e organizzativi delle singole proposte di ricerca;
 - c) il piano di gestione delle risorse, annualmente assegnate dal Consiglio Direttivo, in conseguenza delle scelte di programmazione scientifica dallo stesso operate;
 - d) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta da ogni singola iniziativa di ricerca.
- 9 - I Presidenti delle Commissioni trasmettono ~~al Presidente dell'Istituto~~ **alla Giunta Esecutiva** relazioni sulle conclusioni elaborate nelle riunioni delle Commissioni.

Articolo 18
Il Consiglio Tecnico-Scientifico

- 1 – Il Consiglio Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nazionali e internazionali nei settori di interesse per l'Istituto.
- 2 – Il Consiglio Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e previa consultazione, tramite i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale, della comunità scientifica, economica e del mondo produttivo; il Consiglio Tecnico-Scientifico è composto da non più di sette membri; la durata del mandato è di quattro anni ~~rinnovabile una sola volta~~ **e può essere ricoperto per non più di due volte.**
- 3 – Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, su richiesta del Consiglio Direttivo il Consiglio Tecnico-Scientifico è chiamato a valutare tempestivamente la congruità delle risorse umane ed economiche e l'adeguatezza delle infrastrutture dei singoli progetti, anche tenendo conto della disponibilità delle risorse locali nell'arco temporale previsto per lo svolgimento di tali progetti.
- 4 – La carica di componente del Consiglio Tecnico-Scientifico è incompatibile con quella di:
 - a) componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto;
 - b) componente di Commissione Scientifica Nazionale;
 - c) Direttore di Centro Nazionale;
 - d) coordinatore di progetto Speciale o Strategico.

CAPO III

LE STRUTTURE

Articolo 19

Le Strutture

1 - L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture:

- Sezioni;
- Laboratori Nazionali;
- Centri Nazionali;
- Amministrazione Centrale.

2 - In particolare:

- a) Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca ed alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
- b) I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
- c) I Centri Nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
- d) L'Amministrazione Centrale, **coordinata dal Direttore Generale secondo quanto previsto dall'articolo 29**, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata, assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali, cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza sulla base delle direttive della Giunta Esecutiva.

Articolo 20

La Direzione delle Strutture e la Responsabilità dei Gruppi Collegati

- 1 - La direzione della Sezione, del Laboratorio Nazionale e del Centro Nazionale è attribuita dal Consiglio Direttivo mediante elezione.
- 2 - La responsabilità del Gruppo Collegato è attribuita dal Consiglio Direttivo, mediante elezione, su proposta del Presidente.
- 3 - Le cariche di cui al presente articolo sono incompatibili con quelle di:
 - a) componente ad altro titolo del Consiglio Direttivo;
 - b) componente di una Commissione Scientifica Nazionale;
 - c) componente di Organi di governo accademici o Direttore di dipartimento.

Articolo 21

I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali

- 1 - I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare la promozione e lo svolgimento dell'attività scientifica unitamente al funzionamento, organizzativo ed amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
- 2 - **Essi I Direttori delle Sezioni** sono scelti tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, dotati di incarico di ricerca scientifica dell'Istituto. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica dell'Istituto.
- 3 - **I Direttori dei Laboratori Nazionali sono scelti tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti. In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori dell'Istituto ovvero tra i professori associati. Per la Direzione dei Laboratori Nazionali possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività scientifica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:**
 - **abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali;**
 - **siano professori ordinari in Università straniere;**
 - **siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.**
- 4 - Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere ~~confermato per un solo quadriennio~~ **ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.**
- 5 - I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale.

Articolo 22

I Direttori dei Centri Nazionali

- 1 - I Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
- 2 - Essi sono scelti tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca di altri enti, ~~dotati di incarico di ricerca scientifica e tecnologica dell'Istituto.~~ In caso di indisponibilità, essi sono scelti tra i primi ricercatori, i primi tecnologi dell'Istituto ovvero tra i professori associati, ~~dotati di incarico di ricerca scientifica e tecnologica dell'Istituto.~~ **Possono essere inoltre scelti studiosi stranieri o italiani residenti all'estero che abbiano svolto prevalentemente attività di ricerca scientifica o tecnologica di interesse dell'INFN e in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:**
 - abbiano ricoperto incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca stranieri o internazionali;
 - siano professori ordinari in Università straniere.
- 3 - Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere ~~confermato per un solo quadriennio~~ **ricoprire l'incarico presso la stessa Struttura per un massimo di due mandati.**
- 4 - I Direttori si avvalgono della consulenza di un Consiglio di Centro Nazionale.

Articolo 23

I Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali (attribuzioni)

1 - Il Direttore, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo:

- a) elabora e sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il Disciplinare Organizzativo della Struttura e le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione;
- b) promuove e coordina la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca e sviluppo della Struttura assicurandone l'attuazione. Cura, inoltre, la preparazione dei relativi piani finanziari;
- c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adotta ed applica i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi finanziari assegnati alla Struttura;
- d) esercita le attribuzioni di sua competenza previste dai regolamenti dell'Istituto;
- e) è competente in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo;
- f) è competente in materia di borse di studio ed assegni di ricerca;
- g) è competente per le materie di cui all'articolo 12, comma 4, lett. o);
- h) **può conferire deleghe per alcune attività gestionali di competenza della propria Struttura.**

Articolo 24

Il Comitato Scientifico del Laboratorio Nazionale

- 1 - Presso ciascun Laboratorio Nazionale è costituito un Comitato Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore sulle linee scientifiche del Laboratorio stesso e sugli esperimenti da eseguire presso la Struttura, nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse.
- 2 - Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25

Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale

- 1 - Il Direttore di Sezione o di Laboratorio Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) ricognizione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.
- 2 - Sono componenti del Consiglio di Sezione:
 - a) il Direttore della Sezione, che lo presiede;
 - b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività della Sezione;
 - c) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
 - d) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
 - e) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
 - f) i Responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti.
- 3 - Sono componenti del Consiglio di Laboratorio Nazionale:
 - a) il Direttore del Laboratorio Nazionale, che lo presiede;
 - b) i Coordinatori locali delle linee scientifiche in cui è articolata l'attività del Laboratorio Nazionale;
 - c) i Responsabili delle Divisioni in cui è articolato il Laboratorio Nazionale;
 - d) due Rappresentanti eletti dai ricercatori;
 - e) un Rappresentante eletto dai tecnologi;
 - f) due Rappresentanti eletti dai tecnici ed amministrativi;
 - g) i responsabili dei Gruppi Collegati ove costituiti.
- 4 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettere c), d), e) e di cui al comma 3, lettere d), e), f), è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive.
- 5 - Il Consiglio di Sezione e di Laboratorio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 6 - Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, persone interne o esterne alla Sezione o al Laboratorio Nazionale. Per le Sezioni il Direttore può altresì invitare un rappresentante del Dipartimento universitario ospitante.
- 7 - I rappresentanti del personale eletti in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale

rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

- 8 - Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Sezione o di Laboratorio Nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Articolo 26

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro Nazionale

- 1 - Presso il Centro Nazionale è costituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo anche in relazione alla disponibilità di risorse.
- 2 - Le modalità della sua costituzione e funzionamento sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme
Copia conforme

Articolo 27
Il Consiglio di Centro Nazionale

- 1 - Il Direttore del Centro Nazionale si avvale di un organo consultivo denominato Consiglio di Centro Nazionale per:
 - a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli Organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
 - b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento del Centro Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) valutazione e consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.
- 2 - Sono componenti del Consiglio di Centro Nazionale:
 - a) il Direttore del Centro Nazionale, che lo presiede;
 - b) i Responsabili delle Unità Funzionali;
 - c) i Responsabili dei Servizi tecnici;
 - d) due Rappresentanti del personale eletti da e tra tutti i dipendenti del Centro Nazionale.
- 3 - L'elettorato attivo e passivo delle rappresentanze elettive di cui al comma 2, lettera d), è definito nel Disciplinare per le Cariche Elettive.
- 4 - Il Consiglio di Centro Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 5 - Qualora esigenze specifiche lo richiedano, il Direttore può invitare a partecipare alle riunioni, su particolari punti all'ordine del giorno, esperti interni o esterni al Centro Nazionale.
- 6 - I componenti eletti del Consiglio di Centro Nazionale rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati per un solo quadriennio.
- 7 - Il Consiglio Direttivo, con appositi Disciplinari, stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Centro Nazionale e le relative modalità di funzionamento.

Articolo 28
Il Direttore Generale

- 1 - Il Direttore Generale, nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale ed amministrativa nel settore della ricerca pubblica e con documentata conoscenza della normativa di riferimento.
- 2 - Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato della durata massima di quattro anni, rinnovabile una sola volta e comunque coincidente con il mandato del Presidente.
- 3 - Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altra attività professionale.
- 4 - Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente pubblico lo stesso è collocato in aspettativa, fuori ruolo o in comando per tutta la durata dell'incarico. Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, al termine dell'incarico il dipendente è riammesso, a domanda, nei ruoli del personale dell'ente di appartenenza con il profilo e il livello professionali posseduti all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero, a tutti i fini, quella maturata in tale posizione.

Articolo 29
Il Direttore Generale
(attribuzioni)

- 1 - Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima:
- a) assicura il coordinamento delle attività amministrative centrali e periferiche e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo;
 - b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche;
 - c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di:
 - bilancio preventivo;
 - ripartizione delle risorse umane;
 - conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale;
 - predisposizione dei regolamenti e disciplinari previsti dal presente Statuto;
 - d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 del successivo articolo 30;
 - e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie;
 - f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale come previsto dall'art.19, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa;
 - g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto.
- 2 - Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.

Articolo 30
L'Amministrazione Centrale
(organizzazione)

- 1 - Il Disciplinare Organizzativo di cui all'articolo 29 definisce l'articolazione, il funzionamento e l'organizzazione interna della Amministrazione Centrale.

- 2 - Alle articolazioni di cui al precedente comma sono preposti dirigenti con profilo amministrativo ovvero personale con profilo di tecnologo o ricercatore. I dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al Disciplinare indicato nel comma 1 del presente articolo sono nominati dal Direttore Generale, sentito il Presidente. Gli altri sono nominati dal Presidente, sentito il Direttore Generale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

- 1 - Le disposizioni del presente Statuto non possono produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Istituto assicura la piena conformità alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazioni ad effettuare i concorsi ed assunzioni di personale nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
- 2 - In sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti e dei Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento.
- 3 - Sulla base delle consuete procedure di nomina degli Organismi statuari di cui all'art. 9, co. 4, del D.Lgs 213/09 il rinnovo delle cariche degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto avrà luogo alle scadenze naturali previste al momento del conferimento del mandato. I componenti degli Organi e degli Organismi consultivi dell'Istituto il cui mandato sia scaduto alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino al completamento delle procedure di nomina relative alla loro sostituzione o rinnovo e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 4 - Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Revisione dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Relazione illustrativa

Lo Statuto vigente è stato adottato dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ed è entrato in vigore il 1 maggio 2011.

Successivamente l'Istituto ha portato a compimento le procedure di sostituzione degli Organi e sta adottando i Regolamenti e i Disciplinari previsti dallo Statuto.

Le modifiche proposte non conseguono a successivi interventi legislativi e rispondono complessivamente all'esigenza di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Istituto nonché di precisare il significato di alcune disposizioni.

Nel prosieguo saranno indicate le modifiche apportate; basti qui segnalare:

- la dimensione internazionale dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali, Strutture che ospitano grandi apparati strumentali a disposizione e a servizio della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
- l'armonizzazione dei poteri del Consiglio Direttivo sulla istituzione o soppressione di Strutture e Gruppi Collegati e il decentramento dell'attività gestionale nel rispetto dei principi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- la conferma delle attribuzioni del Direttore Generale e del numero complessivo di mandati per i componenti degli Organi Direttivi.

Le proposte di modifica qui presentate riguardano quasi esclusivamente il Capo II e il Capo III dello Statuto, risultati più direttamente interessati.

Si illustrano, qui di seguito, le singole disposizioni dello Statuto che sono state modificate.

Capo I

I Principi Generali

Art. 3:

E' stata eliminata, siccome rimasta inattuata, la seconda parte del comma 1, introdotta dallo Statuto, che prevedeva la possibilità che incarichi di ricerca di particolare rilevanza potessero essere attribuiti, con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, anche a personale già dipendente di Università e Istituzioni scientifiche di rilevanza internazionale.

Capo II

Gli Organi

Art. 10:

Si è ulteriormente precisato al comma 4, riformulandolo, che l'incarico di Presidente dell'Istituto può essere ricoperto per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.

art. 12:

E' stato ulteriormente precisato al comma 3, riformulandolo, che gli incarichi di rappresentante in Consiglio Direttivo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico e del personale, ivi indicati, possono essere ricoperti per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.

E' stato riformulato il comma 4, lettera c), uniformando i poteri del Consiglio Direttivo nella materie indicate.

Art. 14:

E' stato riformulato il comma 3 analogamente a quanto fatto per i precedenti articoli 10, comma 4, e 12, comma 3.

Art. 16:

E' stato introdotto un nuovo comma 2 prevedendo che la durata del mandato dei componenti il Collegio è di quattro anni.

Sono stati conseguentemente rinumerati i precedenti commi 2 e 3.

Art. 17:

E' stato riformulato il comma 4 ribadendo che l'incarico può essere ricoperto per non più di due mandati, anche non consecutivi, ricoperti nella stessa Struttura e nella stessa Commissione Scientifica Nazionale; se un componente di Commissione Scientifica Nazionale cambia Struttura o Commissione Scientifica i mandati svolti in altre Strutture o Commissioni Scientifiche non rilevano al riguardo.

Sono stati riformulati i commi 7 e 9 secondo quanto già previsto dall'articolo 14, comma 5, lettera g).

Art. 18:

E' stato riformulato il comma 2 ribadendo che l'incarico può essere ricoperto per non più di due mandati, anche non consecutivi.

Capo III

Art. 19:

Il comma 2, lettera d) è stato integrato secondo quanto già previsto dall'articolo 29, comma 1, lettere a) e b).

Art. 21:

Sono state introdotte nuove disposizioni per la Direzione dei Laboratori Nazionali e, conseguentemente, è stato riformulato il comma 2, ora riferito ai soli Direttori delle Sezioni, ed introdotto un nuovo comma 3 per la Direzione dei Laboratori Nazionali;

Nella nuova formulazione i Direttori dei Laboratori Nazionali possono essere scelti tra i professori delle Università e i ricercatori di altri Enti, entrambi appartenenti alle categorie già previste, anche se non associati alle attività dell'Istituto.

Inoltre i Direttori dei Laboratori Nazionali, Strutture scientifiche che ospitano grandi apparati strumentali a disposizione della comunità scientifica nazionale ed internazionale, possono essere scelti anche tra gli scienziati stranieri o italiani residenti all'estero muniti di particolari requisiti, ivi indicati, analogamente a quanto accade nei principali laboratori stranieri ed internazionali.

Sono stati infine rinumerati i precedenti commi 3 e 4, il primo altresì riformulato in analogia a quanto precisato per gli altri componenti del Consiglio Direttivo e prevedendo che la limitazione del numero dei mandati opera per quelli ricoperti nella stessa Struttura.

Art. 22:

I commi 2 e 3 sono stati riformulati in analogia con il precedente articolo, commi 3 e 4.

Art. 23:

E' stato integrato il comma 1 prevedendo la possibilità, secondo criteri e ambiti definiti dal Consiglio Direttivo, di delega dei poteri di gestione attribuiti ai Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali per consentire nelle realtà più grandi e articolate una gestione più efficiente delle attività.

Il testo dello Statuto che emerge dalle modifiche suesposte è riportato in allegato.